

RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE

In riferimento a quanto rilevato dalla Commissione di Esperti relativamente ai due rapporti precedenti redatti dal Governo italiano per la Convenzione n. 127 del 1967, si fa presente che rispetto agli anni 2002 e 2005 (date di stesura dei rapporti indicati) ed in relazione all'argomento dei pesi massimi, oggetto dell'osservazione stessa, la principale novità è rappresentata attualmente e ancora una volta, dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

L'articolo 3 della Convenzione n. 127/1967, nonché il paragrafo n. 14 della Raccomandazione n. 128/ 1967 sui *Pesi massimi* sottolineano la necessità di stabilire, sotto il profilo normativo, un limite massimo al peso trasportato manualmente da un lavoratore, poiché in caso contrario, la sua salute o la sua sicurezza potrebbero esserne compromesse.

Il paragrafo n. 14 della Raccomandazione citata stabilisce indirettamente che il peso massimo consentito da un adulto lavoratore di sesso maschile non dovrebbe superare i 55 kg.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n.81/2008, la questione del “peso massimo sollevabile” era disciplinata dal Decreto legislativo n. 626/1994, il cui allegato VI riportava che “la movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: il carico è troppo pesante (kg 30) ... etc.”.

L' Allegato XXXIII del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro del 2008, invece, non riporta più il riferimento ai 30 Kg quale carico “troppo pesante”, ma fa riferimento, per tale problematica, a quanto disposto dall'articolo n. 168, comma 3, dello stesso Decreto, che a sua volta richiama le norme tecniche ISO 11228 (parti 1, 2 e 3). In particolare, la parte n. 1 di tali norme si occupa del sollevamento e del trasporto manuale dei carichi e specifica che i pesi limite raccomandati devono essere calcolati sia in funzione della percentuale e della tipologia della popolazione da proteggere, sia in funzione della geometria del sollevamento, della frequenza di sollevamento, delle condizioni di presa, ... (analogamente al metodo NIOSH), sia delle eventuali azioni di trasporto abbinate al sollevamento. Il metodo ISO consente, peraltro, una procedura di analisi semplificata o “a steps”, la quale permette – al verificarsi di determinate condizioni – una valutazione rapida del rischio senza calcoli e analisi troppo complesse.

In base a tale metodo è, dunque, possibile giungere alla conclusione che attualmente la normativa italiana, nella fattispecie il Decreto legislativo n. 81 del 2008 stabilisce che il peso massimo consentito dei carichi trasportabili (in condizioni ottimali) debba corrispondere a quello di 25 Kg per gli uomini adulti e di 15 Kg per le donne adulte.